

TITOLO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 63.

« Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio ancorchè non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'articolo 22; dovranno però aumentare la cauzione già prestata fino alla somma stabilita a norma del numero 5 del medesimo articolo. Entro un anno dell'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio dev'essere aumentata fino a raggiungere almeno la metà dell'importo totale prescritto dalla presente legge. La rimanente metà dovrà essere prestata entro tre anni successivi e in rate uguali annuali.

« Gli agenti di cambio anzidetti potranno, entro un anno dall'attuazione della presente legge, unirsi in società in nome collettivo per l'esercizio sotto una ragione sociale. Soltanto tre potranno essere soci e i soli nomi di questi potranno figurare nella ragione sociale.

« Alla Società di agenti di cambio non è permessa l'assunzione di rappresentanti.

« La cauzione potrà essere unica; nel termine di un anno dall'andata in vigore della legge, dovrà essere portato all'ammontare totale prescritto per ciascuna Borsa ».

Gli onorevoli Canepa, Carcassi, Macaggi, Merlani, Pacetti, Parodi, Agnesi, Cesare Nava, Giovanni Amici e Giacobone propongono che quest'articolo sia sostituito con quest'altro:

« L'articolo 22 non è applicabile agli agenti di cambio iscritti nel ruolo anteriormente alla promulgazione della presente legge ».

MACAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACAGGI. Questa disposizione transitoria, a nostro modo di vedere, è troppo grave per gli agenti di cambio ora esistenti.

Il legislatore non richiede da essi i titoli prescritti dall'articolo 20 o 21 o 22 che sia: cioè, i titoli che fanno presumere un certo grado d'istruzione; ed ha dettato altresì qualche temperamento relativamente alla cauzione che debbono prestare.

Ma pare a noi che questo sia troppo grave; e, più che a noi, pare agli interessati dai quali ci piovono istanze d'ogni genere ed anche telegrammi in cui lamenu-

tano d'avere conosciuto solo dai giornali, e per sunto, il testo definitivo della legge che ci occupa.

Essi si lagnano dicendo che questa disposizione verrà a privare di lavoro onesti padri di famiglia (così essi dicono), e si risolverà in danno della grandissima maggioranza degli agenti.

Quindi pregano, supplicano che anche in queste concessioni di qualche anno, che vengono stabilite per completare la cauzione e che sembrano e sono per essi molto brevi, si largheggi di più. (*Interruzioni*).

Sono disposizioni gravi per i piccoli agenti di cambio, che non sono i meno onesti.

Un che mi telegrafa, aggiunge al suo nome questa qualifica: « agente di cambio dal 1855 ». Molti di noi allora non erano nati!

Egli non è ancora diventato milionario; ed è forse uno di coloro che non sono fra quelli che possono essere compresi fra i meno onesti (usiamo una circonlocuzione). Vorrà dire che sarà il proletariato degli agenti di cambio che soffrirà.

Questa del proletariato è una delle parole che io ho in uggia...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non ci sono proletari in quella classe!

MACAGGI. Tutto è relativo.

Ci sono i piccoli agenti di cambio, i modesti operatori (e sono coloro che talora sono i più onesti) che verrebbero messi fuori della Borsa, per quel che si dice in questa disposizione.

È per questo, che proporremo che, dove è detto che, per mettersi in regola, è accordato ad essi un anno dall'attuazione dalla presente legge, si dicesse: *due anni*; e, dove è detto che la rimanente metà la completeranno entro tre anni, si dicesse: *entro quattr'anni*.

Questo, s'intende, qualora la Camera non credesse di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Canepa, e nel quale, senz'altro, per gli agenti di cambio che sono iscritti nell'albo anteriormente alla presente legge, non s'applicherebbero affatto queste disposizioni.

Speriamo che, in tal modo, niente si torrà al giusto rigore a cui sono informate talune delle disposizioni della legge, perchè come è già stato osservato, non è la posizione finanziaria che garantisca l'onestà dell'uomo. Non siano dunque sacrificati i piccoli a vantaggio dei grandi; anche l'umiltà di questi piccoli agenti di cambio